



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1644

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. EMANUELE BELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9690 del 27 dicembre 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Emanuele Belli, nato a Piacenza (PC) il 27 marzo 1968 e la delibera OCF n. 1574 del 20 gennaio 2021, recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTA la nota del 23 novembre 2018 (prot. Consob n. 487868 di pari data) con cui una società di gestione del risparmio ha trasmesso alla Consob un esposto attinente ad una vicenda riguardante il Sig. Emanuele Belli;

VISTA la nota del 9 ottobre 2019 (prot. Consob n. 617382 del 10 ottobre 2019), con la quale una investitrice ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni della Consob;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 10 dicembre 2018 e del 6 novembre 2019 (rispettivamente prot. nn. 42418 e 79248 di pari date), con le quali Consob – in conformità al Protocollo d’Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l’altro, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Emanuele Belli per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 26 febbraio 2019 (prot. OCF n. 8400 del 27 febbraio 2019) con cui Unicasim SIM S.p.A. ha segnalato all’Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Emanuele Belli nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

VISTA la nota del 15 febbraio 2019 (prot. OCF n. 5791 di pari data) con cui anche Giotto Cellino SIM S.p.A. ha segnalato all’Organismo il compimento di presunte irregolarità da parte del consulente sopra menzionato;

VISTE le note del 20 giugno 2019, 29 aprile 2020 e 1° ottobre 2020 (prot. OCF nn. 46448, 21001 e 46108 di pari date) con cui Giotto Cellino SIM S.p.A. ha trasmesso all’Organismo documentazione concernente l’operato del Sig. Emanuele Belli;

VISTA la nota del 23 aprile 2020 (prot. OCF n. 20471 del 24 aprile 2020) con la quale una investitrice ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni dell’Organismo;

VISTA la nota del 6 ottobre 2020 (prot. OCF n. 47010/20), notificata in pari data, con cui l’Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Emanuele Belli, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:
 - comunicato e trasmesso alla clientela e all’intermediario informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultima, peraltro conseguendo un vantaggio economico personale;
- art. 159, comma 7 (già, art. 108, comma 7, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Emanuele Belli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 26 gennaio 2021 (prot. OCF n. 5904 di pari data) e dell'8 febbraio 2021 (prot. OCF n. 8836 del 9 febbraio 2021) con cui Unicasim SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di ulteriori irregolarità da parte del Sig. Emanuele Belli e trasmesso la relativa documentazione;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2021 (prot. OCF n. 9594/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo – in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite successivamente alla notifica della lettera di contestazione degli addebiti del 6 ottobre 2020 – ha contestato al Sig. Emanuele Belli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la violazione dell'art. art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;

VISTA la decisione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative di riunire i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti del Sig. Emanuele Belli, comunicata al consulente con nota del 12 febbraio 2021 (prot. OCF n. 9998 di pari data);

RILEVATO che, anche a fronte delle comunicazioni di cui sopra, il Sig. Emanuele Belli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 7 aprile 2021, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Emanuele Belli;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Emanuele Belli le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 5 e 7 del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 5 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- per la violazione consistente nell'aver fornito false informazioni all'intermediario – atteso che le condotte in esame sono state realizzate antecedentemente alla modifica dell'art. 180, comma 3, lettera a), n. 5, del Regolamento Intermediari, intervenuta con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento in data 20 febbraio 2018 – non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie risulta rilevante, atteso che l'indicazione all'intermediario di indirizzi email non realmente riferibili ai clienti ha di fatto impedito a questi ultimi di ricevere le rendicontazioni periodiche ufficiali relative ai propri investimenti;
- per la violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante, in quanto funzionale anche alla realizzazione di operazioni non autorizzate;
- con riguardo alla complessiva gravità delle suddette condotte, va rilevato che l'operatività radicalmente irregolare del consulente si sia protratta per un considerevole arco temporale, coinvolgendo una pluralità di clienti – taluni dei quali significativamente indotti in errore in ordine alla propria effettiva disponibilità finanziaria (attesa la marcata differenza fra il controvalore degli investimenti falsamente attestato e quello reale) – e sostanziandosi in diversi casi nella realizzazione di un elevato numero di operazioni non autorizzate, unicamente finalizzate all'artificioso aumento delle proprie commissioni. Tali circostanze devono considerarsi particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Emanuele Belli a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Emanuele Belli, nato a Piacenza (PC) il 27 marzo 1968, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera d), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti